

competenti per territorio, possono, previa intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, effettuare i controlli sui vegetali e prodotti vegetali, di cui agli allegati I e II del presente decreto, nonché sui mezzi di trasporto utilizzati.

Art. 3.

Gli osservatori per le malattie delle piante applicheranno disposizioni similari, che i Paesi firmatari dell'accordo di Schengen adotteranno per i vegetali e prodotti vegetali originari e in provenienza dall'Italia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 1991

Il Ministro: GORIA

ALLEGATO I

Fiori recisi e parti di piante per ornamento appartenenti ai generi seguenti:

Castanea Mill.
Crysanthemum L.
Dendranthema (D.C.) Des. Moul.
Dianthus L.
Gladiolus Tourn. ex L.
Gypsophila L.
Prunus L.
Quercus L.
Rosa L.
Salix L.
Syringa L.
Vitis L.

ALLEGATO II

1. Frutti freschi di:

Cydonia Mill.
Malus Mill.
Prunus L.
Pyrus L.

2. Legname di:

Castanea Mill.
Quercus L.

3. Terreno di coltura costituito totalmente o parzialmente da terra o altre sostanze organiche solide quali parti di vegetali, torba e scorze con humus, senza tuttavia essere interamente costituite da torba.

4. Sementi (ad eccezione delle patate da seme).

5. Vegetali vivi sottoindicati e riportati con il codice NC in appresso elencato della nomenclatura doganale pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee del 7 settembre 1987.

Codice NC	Designazione
0601 20 30	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o in fiore: orchidee, giacinti, narcisi e tulipani.
0601 20 90	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o in fiore: altri.
0602 30 10	Rododendri simsii (Azalea indica).
0602 99 51	Piante da piena aria: piante vivaci.
0602 99 59	Piante da piena aria: altre.
0602 99 91	Piante d'appartamento: piante da fiori con boccioli o in fiore, escluse le cactacee.
0602 99 99	Piante d'appartamento: altre.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 settembre 1991.

Adeguamento della tariffa professionale dei consulenti in proprietà industriale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338, che demanda ad un regolamento la disciplina della professione di consulente in proprietà industriale;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 3 giugno 1981, concernente il predetto regolamento ed, in particolare, il suo art. 21 relativo alle modifiche ed aggiornamenti della tariffa professionale;

Visto il decreto 8 novembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 27 novembre 1982, relativo all'approvazione della prima tariffa professionale dei consulenti in proprietà industriale;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1987 relativo al primo aggiornamento della tariffa professionale;

Ritenuta la necessità di apportare variazioni alle tariffe professionali e in particolar modo di aumentare congruamente, al fine di adeguarli al generale aumento del costo della vita, i minimi e i massimi delle voci contenute nelle tabelle attualmente in vigore;

Su proposta presentata in data 2 novembre 1990, dalla commissione dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale, ai sensi dell'art. 16, lettera d), del decreto ministeriale 3 aprile 1981 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto ministeriale 8 novembre 1982, concernente l'approvazione della tariffa professionale dei consulenti in proprietà industriale (in seguito, per brevità, indicato come «decreto ministeriale») è modificato secondo quanto disposto nei successivi articoli.

Art. 2.

1. L'art. 13 del decreto ministeriale è sostituito dal seguente:

Indennità

1. Al consulente in proprietà industriale, indipendentemente dalle spese e dagli onorari determinati in base alla presente tariffa, e sempre cumulativamente con essi, spettano le seguenti indennità:

a) di trasferta e di assenza dallo studio:

1) nel luogo dove ha sede lo studio:

per brevi accessi L. 10.000

per mezza giornata L. 38.000
per una giornata » 71.000

2) fuori dal luogo ove ha sede lo studio:

per brevi accessi L. 38.000
per mezza giornata » 61.000
per una giornata » 91.000

3) i tempi di cui sopra sono commisurati all'orario dello studio professionale;

b) di comunicazione: lettere, telegrammi e telefonate, oltre le spese e gli onorari per ciascuno da L. 3.000 a L. 6.000

c) di scritturazione: per scrittura a macchina, riproduzione o stampa per ogni facciata degli originali e per frontespizi:

1) a tipo descrittivo (relazione) da L. 1.000 a L. 3.000

2) a tipo di prospetto numerico - tabella o rappresentazione di formula da L. 3.000 a L. 6.000

3) per ogni facciata di copia e fotocopia successiva L. 600

d) di ricerche d'archivio: per ricerche di atti e documenti nel proprio archivio:

1) per i primi tre anni dall'inizio della pratica (oltre alla sessione con il cliente, eventuale corrispondenza e spedizione). da L. 9.000 a L. 21.000

2) successivamente ai primi tre anni: aumento del 20% per ciascun anno o frazione di anno;

e) di copia ed estratti: per il rilascio di copie e di estratti di atti e documenti nel proprio archivio (oltre le indennità di scritturazione o fotocopia) da L. 4.000 a L. 16.000

f) di visura per ispezione di registri, atti e documenti presso uffici pubblici e privati, professionisti o simili, diritto fisso (oltre a quanto previsto dal punto 1 del presente articolo e nel successivo art. 16) da L. 4.000 a L. 9.000

g) di fotocopia: per ogni fotocopia L. 1.000

Art. 3.

1. L'art. 14 del decreto ministeriale è sostituito dal seguente:

1. *Onorari per prestazioni e rappresentanza di fronte all'ufficio centrale brevetti e alla commissione dei ricorsi in tema di brevetti e modelli.*

a) Accettazione del mandato e firma lettera di incarico L. 121.000

b) Protocollo e formazione del fascicolo » 21.000

c) Domanda (redazione, collazione, documentazione, copie e allegati, firma) L. 144.000

d) Nomina degli inventori (controllo, redazione e firma atto) » 51.000

e) Preparazione bollettini e pagamento tasse CC.GG. (tassa di domanda, annualità, stampa, ecc.) » 31.000

f) Deposito domanda e allegati presso UPICA, con successivo ritiro ricevuta, trasmissione al cliente, annotazione scadenze » 81.000

g) Deposito contemporaneo alla domanda di ciascuna tavola di disegni e pagamento tassa stampa relativa . . . » 21.000

h) Verifica e deposito successivo di ogni altro atto e documento presso l'UPICA, con successivo ritiro ricevuta e trasmissione al cliente » 51.000

i) Successiva presentazione della richiesta per immediata accessibilità della domanda al pubblico » 51.000

l) Le descrizioni di invenzione oltre le 10 - 20 - 50 - 100 pagine danno luogo ad un supplemento rispettivamente del 20 - 40 - 60 - 80% sulla voce 3 per il pagamento delle maggiori tasse di CC.GG. relative e per il maggior lavoro di collazione

m) Ottenimento di copia autentica . . » 71.000

n) Comunicazione al cliente di una nota ministeriale, redazione e deposito di una risposta relativa alla domanda (escluso il lavoro preparatorio). » 101.000

o) Assunzione dell'incarico di un ricorso e presentazione dell'appello formale alla commissione dei ricorsi (escluso il lavoro preparatorio). » 203.000

p) Ottenimento copia brevetto o domande di brevetto (oltre alle indennità di fotocopia) » 31.000

q) Domanda di *restitutio in integrum*: redazione, collazione della documentazione, copie e allegati — escluso il lavoro di consulenza e preparazione documenti atti — cumulabile con le voci b), e), f), h) » 121.000

r) Domanda di trascrizione o annotazione (cessione, licenza o cancellazione di licenza, rinuncia, fusione, incorporazione): redazione, collazione della documentazione, copie ed allegati — escluso il lavoro di consulenza e preparazione documentazione atti — cumulabile con le voci b), e), f), h):

1) per un brevetto per invenzione o modello industriale » 121.000

2) per ogni brevetto per invenzione o modello industriale successivo » 44.000

s) Iscrizione di licenza di diritto o cancellazione di essa: redazione, collazione della documentazione, copie ed allegati — escluso il lavoro di consulenza e preparazione documentazione atti — cumulabile con le voci b), e), f), h):

- 1) per un brevetto L. 101.000
2) per ogni brevetto successivo . . . » 26.000

t) Istanza di ritiro di una domanda di brevetto per invenzione o modello industriale, inclusa la presentazione » 71.000

u) Pagamento delle tasse annuali di brevetto (escluse le tasse CC.GG. ma inclusa la preparazione del bollettino, deposito all'UPICA, inoltrato ricevuta al cliente):

- 1) in regime di abbonamento (con pagamento automatico fino a disdetta):
dalla 4^a alla 10^a » 61.000
dalla 11^a alla 20^a » 81.000

- 2) con avviso di scadenza per via postale e tramite raccomandata nel periodo di mora:
dalla 4^a alla 10^a » 81.000
dalla 11^a alla 20^a » 101.000

v) Pagamento della mora (come sopra) entro sei mesi dalla scadenza » 61.000

w) Pagamento delle tasse quinquennali per modelli ornamentali e d'utilità (escluse le tasse CC.GG. ma inclusa la preparazione dei bollettini, deposito all'UPICA inoltrato ricevuta al cliente) » 200.000

z) Pagamento delle tasse quinquennali per modelli multipli » 250.000

N.B. — Il deposito multiplo di modelli ornamentali dà luogo ad un aumento del 50% sulle voci b) e c).

Art. 4.

1. L'art. 15 del decreto ministeriale è sostituito dal seguente:

Onorari per prestazioni di concetto e di attuazione

1. Per le prestazioni di concetto e di attuazione sottospecificate, spettano al consulente in proprietà industriale i seguenti onorari. Questi si intendono riferiti a prestazioni di durata normale. Per quelle di maggior durata, gli onorari sono maggiorati, se opportunamente motivati.

a) Interventi personali:

- 1) consultazione, con esame e definizione della pratica senza seguito:
minimo L. 31.000
massimo » 156.000

2) sessione informativa, con il cliente o con terzi all'inizio della pratica, per ogni ora o frazione di ora:
minimo L. 31.000
massimo » 61.000

3) sessione informativa, con il cliente o con terzi nel corso della pratica, per ogni ora o frazione di ora:
minimo L. 61.000
massimo » 121.000

4) congressi e conferenze (riunioni di più parti aventi interessi in comune):
minimo L. 44.000
massimo » 325.000

5) congressi e conferenze (riunioni di più parti aventi interessi in contrasto):
minimo L. 81.000
massimo » 364.000

6) interventi per assistenza e discussione innanzi a funzionari dell'U.C.B.:
minimo L. 81.000
massimo » 203.000

7) assistenza nella discussione orale di un ricorso di fronte alla commissione dei ricorsi:
minimo L. 183.000
massimo » 364.000

2. Per gli interventi a mezzo telefono gli onorari di cui ai punti 1), 2) e 3) possono ridursi fino al 75% in relazione al contenuto e alla durata della comunicazione.

3. Per interventi di cui ai precedenti punti 4), 5), 6) e 7) è escluso il lavoro preparatorio e si terrà conto della durata dei medesimi e delle difficoltà che la prestazione comporta.

Art. 5.

1. L'art. 16 del decreto ministeriale è sostituito dal seguente:

Onorari a tempo

1. Gli onorari a tempo si applicano alle prestazioni non altrimenti specificate nella tariffa e sono liquidati in base alle ore e frazioni di ora impiegate.

2. L'onorario per ogni ora di prestazione è di L. 41.000.

3. Le ore non possono superare il numero di otto in una stessa giornata.

4. Per le prestazioni compiute in condizioni di particolare disagio e urgenza detti compensi possono essere aumentati fino al 50% (cinquanta per cento).

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 1991

Il Ministro: BODRATO

91A3947